

# LINEE GUIDA DIDATTICO-AMMINISTRATIVE

## CORSO T.F.A. A.A. 2011/12

Il presente documento riassume:

- la normativa nazionale relativa al TFA per le parti di interesse,
- la nota MIUR n. 549 del 28/02/2013 inviata ai rettori e alle direzioni scolastiche regionali con le indicazioni sulla gestione dei TFA ordinari partiti nel 2013
- le decisioni prese a livello Inter-Ateneo (commissione Inter-ateneo e riunioni dei referenti dei quattro Atenei delle Scienze dell'Educazione, riunione amministrativa TFA dei quattro atenei)

<p><b>DM 249/10 - Art. 10. Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado - Comma 3.</b></p>	<p>Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:</p> <p><i>a)</i> insegnamenti di scienze dell'educazione;</p> <p><i>b)</i> un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario ( ), di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.</p> <p><i>c)</i> insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;</p> <p><i>d)</i> laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.</p>
--	---

<b>DM 249/10 - (Art. 10, comma 6 - TABELLA 11)</b>	
Scienze dell'educazione nei SSD: M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale	<b>18 CFU</b> di cui <b>6 CFU</b> di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici	<b>18 CFU</b>
Tirocinio a scuola	19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati ad alunni disabili
Tesi finale e relazione finale di tirocinio	<b>5 CFU</b>

### 1) RICONOSCIMENTO CREDITI

#### 1A) TIROCINIO

In relazione a quanto è stato stabilito nella riunione Inter-ateneo svoltasi a Pisa nel gennaio 2013,

Le 475 ore complessive di Tirocinio previste nel TFA sono così suddivise:

<b>TIROCINIO DELLA CLASSE DI ABILITAZIONE (400 ore totali)</b>	
INDIRETTO	DIRETTO
12 Cfu <b>300 ore</b>	4 Cfu <b>100 ore</b>
<b>INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (75 ore totali)</b>	
INDIRETTO	DIRETTO
2 Cfu <b>50 ore</b>	1 Cfu <b>25 ore</b>

**TAB. 1**

Per gli allievi che hanno svolto 360 giorni di servizio nella scuola (maturati entro il 04/06/2012) vale quanto previsto dalla norma:

**DM 249/10 - Art. 15. Norme transitorie e finali - comma 13:**

Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b)\* [*\*tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi*] e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c)\*\* e d)# . [*\*\*insegnamenti di didattiche disciplinari*] [*#laboratori pedagogico-didattici* ]

Il riconoscimento previsto dall'art. 15 comma 13 deve essere inteso come tetto massimo di riconoscibilità in base ai giorni di servizio maturati prima della scadenza concorsuale.

### TIROCINIO DELLA CLASSE DI ABILITAZIONE (400 ore totali)

Viene predisposta la seguente tabella 2 relativa ai crediti di Tirocinio per gli allievi che hanno giorni di servizio\* nella scuola maturati prima della scadenza concorsuale TFA:

CREDITI per servizio nella scuola maturato precedente al 4 giugno 2012		
GIORNI	INDIRETTO	DIRETTO
<b>giorni ≥ 360</b>	8 cfu (200 ore)	2 cfu (50 ore)
<b>giorni ≥ 180</b>	4 cfu (100 ore)	1 cfu (25 ore)
<b>giorni ≥ 90</b>	2 cfu (50 ore)	-

\*nel computo dei giorni di servizio deve essere seguito lo stesso **criterio di riconoscibilità** previsto nel bando di concorso: (Bando TFA, Allegato 2, punto 2 Titoli di servizio) “*Servizio prestato nelle istituzioni nel sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione*”

Per valutare il **servizio riconoscibile** viene predisposta la **tabella 3** in relazione alle classi *che comprendono gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione per cui si concorre entro la data in cui è stata bandita la selezione* (TAB. 3):

**Tabella 3**

Classi di cui l'Università di Pisa è sede amministrativa	<i>Classi che comprendono gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione di riferimento (prima colonna)</i>
Classe A245	A246
Classe A345	A346
Classe A445	A446
Classe A545	A546
Classe A019	A017
Classe A038	A049
Classe A047	A049-A048
Classe A048	A047
Classe A049	A038-A047
Classe A051	A039-A043-A050-A052-A037
Classe A052	A039-A043-A050-A051-A037
A246	A245
A346	A345
A446	A445
A646	NN

Analogamente viene previsto il riconoscimento crediti per servizio nella scuola maturato successivamente alla scadenza del bando concorsuale TFA 2011/12 (dal 05/06/2013- in corso) – come riportato in **Tabella 4**:

<b>CREDITI per servizio nella scuola maturato successivamente al 4 giugno 2012</b>		
GIORNI	INDIRETTO	DIRETTO
<b>giorni <math>\geq</math> 180</b>	-	100 ore
<b>giorni <math>\geq</math> 120</b>	-	70 ore
<b>giorni <math>\geq</math> 90</b>	-	50 ore
<b>giorni <math>\geq</math> 60</b>	-	30 ore
<b>giorni <math>\geq</math> 30</b>	-	15 ore

Tale riconoscimento riguarda esclusivamente le 100 ore di tirocinio diretto e deve essere acquisito nella stessa classe di abilitazione per cui il corsista consegue l'abilitazione o in altra classe purché essa comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione –vedere tabella 3.

N.B. Il riconoscimento potrà avvenire solo al raggiungimento della soglia di giorni prevista in tabella 4. Dunque, qualora il **servizio** sia **“in corso di svolgimento”**, l'allievo dovrà aver maturato il requisito almeno 15 giorni prima della verbalizzazione del tirocinio. Qualora l'allievo si avvalga dell'autocertificazione le amministrazioni sono tenute a verificare la veridicità di quanto dichiarato chiedendo le opportune conferme alle altre istituzioni coinvolte.

#### INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (75 ore totali)

Per quanto riguarda il riconoscimento crediti sulle 75 ore di tirocinio sul sostegno viene adottata la seguente **TABELLA 5**:

<b>CREDITI per servizio su posto di sostegno</b>		
GIORNI	INDIRETTO	DIRETTO
<b>specializzazione sostegno sull'area a cui appartiene la classe di riferimento</b>	2 cfu (50 ore)	-
<b>specializzazione sul sostegno conseguita in un'area o in un grado scolastico diverso da quello della classe di riferimento</b>	1 cfu (25 ore)	-
<b>n. giorni su posto di sostegno <math>\geq</math> 60</b>	-	1 cfu (25 ore)
<b>n. giorni su posto di sostegno <math>\geq</math> 30</b>	-	12 ore

Per valutare il servizio sul sostegno riconoscibile viene predisposta la **tabella 6** con riferimento alle aree in cui deve essere acquisito il servizio in rapporto alle diverse classi di abilitazione:

**TABELLA 6**

Area Disciplinare	Classi di cui UNIPI è sede amministrativa
Area Disciplinare unica di primo grado (scuola media)	A245, A345, A445, A545
Area Disciplinare 1 - Scientifica	A038, A047, A048, A049
Area Disciplinare 2 - Umanistica - linguistica - musicale	A051, A052, A246, A346, A446, A646
Area Disciplinare 3 - Tecnico - professionale - artistica	A019, A042

N.B. UN DETERMINATO PERIODO DI SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO, SE UTILIZZATO PER OTTENERE I CREDITI RIPORTATI NELLE TABELLE NN. 2 E 4, NON PUÒ ESSERE CONTEGGIATO UNA SECONDA VOLTA PER CONSEGUIRE CREDITI DI TIROCINIO RELATIVI ALLA TABELLA 5

N.B. Il riconoscimento potrà avvenire solo al raggiungimento della soglia di giorni prevista in tabella 4  
Qualora il **servizio sia “in corso di svolgimento”**, l’allievo dovrà aver maturato i giorni di servizio previsti almeno 15 giorni prima della verbalizzazione del tirocinio. Qualora l’allievo si avvalga dell’autocertificazione le amministrazioni sono tenute a verificare la veridicità di quanto dichiarato chiedendo le opportune conferme alle altre istituzioni coinvolte.

### 1B) CREDITI DISCIPLINARI

Per gli allievi che hanno svolto 360 giorni di servizio nella scuola (maturati antecedentemente la scadenza concorsuale TFA) vale inoltre quanto previsto dalla norma:

<b>DM 249/10 - Art. 15. Norme transitorie e finali – comma 13:</b>	Il servizio prestato per almeno 360 giorni (oltre ai 10 CFU di Tirocinio) vale a coprire 9 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettere c)** e d)# . [**insegnamenti di didattiche disciplinari] [#laboratori pedagogico-didattici ]
--	---

Si decide inoltre quanto segue:

- i 9 CFU da riconoscere, per gli allievi che si avvalgono dell’art. 10 comma 13 del DM 249/2010, vengono distribuiti in modo omogeneo tra i 18CFU degli insegnamenti di “didattiche disciplinari” e dei “laboratori pedagogico-didattici” del piano didattico della Classe di abilitazione. Dunque, per questi studenti, il piano di studio degli insegnamenti di didattiche disciplinari e dei laboratori pedagogico-didattici risulterà dimezzato.
- NON vengono riconosciuti Master, corsi di perfezionamento, seconde Lauree o qualsivoglia altro titolo.

**Gli allievi che hanno già conseguito una prima abilitazione SSIS in una classe di concorso** che comprende insegnamenti previsti nella classe TFA a cui sono iscritti (vedere **TAB. 3**) potranno far domanda di riconoscimento crediti relativamente alle discipline comuni alle due abilitazioni. La domanda verrà successivamente valutata da apposita commissione.

### 1C) CREDITI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (AREA COMUNE)

#### CREDITI ABILITATI S.S.I.S.

Tali crediti riguardano esclusivamente le **Scienze dell’educazione (area comune)** e (come deciso dalla commissione inter-ateneo: Pisa, gennaio 2013) vengono così computati:

**TABELLA 7**

Abilitazione SSIS biennale in altra classe (qualunque essa sia)	Scienze Educazione (area Comune) <b>Moduli 1 e 2</b>	12 CFU
Corso di specializzazione sostegno SSIS (500 o 800 ore)	Scienze Educazione (area) <b>Modulo 3</b>	6 CFU

N.B. Agli abilitati con corso speciale Legge 143 D.M.85 non viene riconosciuto alcun credito.

Nella riunione dei referenti di Scienze dell’educazione dei quattro atenei (Firenze, dicembre 2012) è stato deciso quanto segue:

- NON vengono riconosciuti Master, corsi di perfezionamento, seconde Lauree o qualsivoglia altro titolo.

Gli allievi in possesso del titolo di Dottore di ricerca in una delle discipline nell’ambito della classe di abilitazione hanno diritto al riconoscimento fino ad un massimo di 6 cfu nell’ambito della materia in cui hanno conseguito tale titolo. Questi crediti non sono tuttavia cumulabili con il riconoscimento dei 9 cfu concesso in base ai 360 giorni di servizio. Tali cfu verranno computati nella sola disciplina oggetto del dottorato di ricerca fino ad un massimo del 50% dei cfu previsti per detta disciplina.

## 2) FREQUENZE

### DM 249/10 - Art. 10.- comma 7:

La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettere a) , **insegnamenti di scienze dell'educazione** ad almeno l'80% delle attività di cui al comma 3 lettera b), **tirocinio indiretto e diretto di 475 ore** ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera c) **didattiche disciplinari** e ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera d) **laboratori pedagogico-didattici**

Dunque le frequenze, secondo quanto previsto dal DM 249/10, vengono computate come da **tabella 8**:

Scienze Educazione (area Comune)	18 CFU	70%
Didattica delle discipline + Laboratori pedagogico-didattici	18 CFU	70%
Tirocinio	19 CFU	80%

La frequenza nei tre moduli che fanno parte di scienze dell'educazione viene calcolata sull'intero monte ore (18 CFU). Tuttavia non sarà consentito cumulare il 30% delle assenze su un unico modulo (riunione inter-ateneo dei responsabili di Scienze dell'educazione - Firenze, dicembre 2012)

La frequenza nelle materie che fanno parte della didattica delle discipline (e di eventuali laboratori pedagogico-didattici) viene calcolata sull'intero monte ore (18 CFU). Tuttavia non sarà consentito cumulare il 30% delle assenze su un'unica disciplina o su un laboratorio pedagogico-didattico. In caso di assenza totale dalle lezioni relative ad una disciplina (pur nel rispetto della percentuale generale delle assenze consentite) il Consiglio del TFA sarà tenuto a decidere sull'ammissibilità/non ammissibilità dell'allievo all'esame finale abilitante.

**I fogli firma** devono prevedere una firma di entrata e una firma di uscita

Il computo delle frequenze deve essere calcolato sulle ore effettive seguite in aula e non sui giorni di presenza (poiché diversamente non sarebbe possibile calcolare eventuali ritardi o uscite anticipate dei corsisti).

Il foglio firme deve essere sempre sotto il diretto controllo del docente (*si sconsiglia vivamente di far circolare il foglio firme tra gli allievi*).

Il **computo delle frequenze**, in rapporto alle diverse classi di abilitazione, è a carico delle sedi didattiche. Queste ultime dovranno tuttavia comunicare alle sedi amministrative la situazione delle frequenze alla fine dei corsi.

### LIBRETTI UNIVERSITARI

In accordo con quanto stabilito dai responsabili amministrativi nella riunione svoltasi a Firenze il 22/02/2013: le segreterie delle sedi amministrative dovranno predisporre i **libretti universitari** degli allievi. Nel libretto dovranno essere previsti appositi spazi sia per la registrazione dei voti degli esami sia per la registrazione delle firme del tirocinio. Ciascuna Università si fa carico di stampare i libretti delle classi di cui è sede amministrativa. Le Università, sedi amministrative, si faranno carico della consegna dei libretti alle sedi didattiche, mentre queste ultime predisporranno le operazioni di consegna dei libretti agli allievi. Le operazioni di stampa e di consegna dei libretti dovranno essere completate entro il 15 aprile 2013.

## 3) ESAMI

**3A)** Secondo quanto discusso nella riunione dei referenti di Scienze dell'educazione dei quattro atenei (Firenze, dicembre 2012) è stato deciso quanto segue:

**L'ESAME ALLA FINE DELLE LEZIONI DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE** verterà su un'unica prova che dovrà verificare la conoscenza degli insegnamenti impartiti nei tre moduli. Le commissioni d'esame dovranno essere composte da almeno un docente per ciascun modulo. La tipologia della prova sarà la stessa per tutti gli allievi (scritta o orale).

### **3B) L'ESAME ALLA FINE DELLE LEZIONI DI DIDATTICA DELLE DISCIPLINE**

Le modalità degli esami delle didattiche disciplinari (e di eventuali laboratori pedagogico-didattici) sono lasciate all'autonomia dei singoli Atenei e alle decisioni dei Consigli di Corso di Tirocinio.

La programmazione didattica farà capo alla sede amministrativa del Corso di TFA.

Eventuali differenze (non auspicabili) di registrazione e verbalizzazione degli esami tra le sedi dovranno in ogni caso essere rapportate alla programmazione didattica originaria vale a dire quella della sede amministrativa. (riunione amministrativi TFA dei quattro atenei - Firenze, 22/02/2013)

### 3C) RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO:

<p><b>“Art. 10. Comma 6</b> <i>Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado</i></p>	<p>L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario ( ) che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.”</p>
---	--

### 3D) ESAME FINALE ABILITANTE

<p><b>TABELLA 11</b> <i>(Art. 10, comma 6)</i></p>	<p>Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.</p>
<p><b>TABELLA 11</b> <i>(Art. 10, comma 6)</i></p>	<p>Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;</li> <li>b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);</li> <li>c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;</li> <li>d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative.</li> </ul>

<p><b>DM 249/10</b> <b>- Art. 10.-</b> <b>comma 8:</b></p>	<p>Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a ) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio; (massimo 30 punti)</li> <li>b ) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; (massimo 30 punti)</li> <li>c ) nella discussione della relazione finale di tirocinio. ; (massimo 10 punti)</li> </ul>
<p><b>DM 249/10</b> <b>- Art. 10.-</b> <b>comma 10</b></p>	<p>10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; <input type="checkbox"/> fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b) ; fino a un massimo di 10 punti alla relazione <input type="checkbox"/> finale di tirocinio. <b>L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.</b></p>

Inoltre la norma prevede:

<p><b>DM 249/10</b> <b>- Art. 10.-</b> <b>comma 11</b></p>	<p>La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.</p>
--	--

Viene stabilita la suddivisione dei 30 punti. La media ponderata degli esami di profitto del titolo di ingresso peserà per 1/3. I rimanenti 2/3 verranno determinati con la media degli esami di profitto TFA di Scienze dell'Educazione e di Didattica delle discipline. Si riporta la **tabella 9**:

<p>10 punti</p>	<p>Media ponderata negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello. Si procede, se necessario, all'arrotondamento all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all'insegnamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>da 18 a 20 = 0 punti</li> <li>21 = 1 punto</li> <li>22 = 2 punti</li> <li>23 = 3 punti</li> <li>24 = 4 punti</li> </ul>
-----------------	---

	25 = 5 punti 26 = 6 punti 27 = 7 punti 28 = 8 punti 29 = 9 punti 30 o 30 e lode = 10 punti
20 punti	Media esami di profitto TFA: Scienze dell'Educazione (18 CFU) Didattica delle discipline (18 CFU) <i>Per il calcolo della media si utilizza la prima parte della presente tabella</i>

### 3E) COMMISSIONE D'ESAME

<b>DM 249/10 - Art. 10. - comma 9</b>	La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta (da 7 membri) nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento; ( )
---------------------------------------	---

### 3F) PERIODI ESAMI

Gli esami di fine corso si svolgeranno in due sessioni: estiva e autunnale

La sessione estiva si dovrà svolgere nel periodo Giugno-Luglio

La sessione autunnale si dovrà svolgere nel periodo Ottobre-Novembre

Conseguentemente vi saranno due sessioni di esami abilitanti a conclusione dei due periodi sopra indicati

Le date degli esami abilitanti dovranno essere calendarizzate e ufficializzate con largo anticipo.

### 4) TIROCINIO e CONVENZIONI CON LE SCUOLE

Il DM 249/10 stabilisce l'obbligatorietà di stipulare una convenzione per gli allievi con un contratto di insegnamento in corso di svolgimento presso la scuola o Istituto dove insegnano:

<b>DM 249/10 - Art. 15. - comma 13: Norme transitorie e finali</b>	Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.
--	---

Secondo quanto recita la norma:

<b>DM 249/10 - Art. 15. - comma 23: Norme transitorie e finali</b>	Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università ( ) stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.
--	---

L'università si impegnerà a stipulare convenzioni (informando l'USR) con la scuola indicata nel modulo a suo tempo inviato al tirocinante o, qualora non fosse possibile, con altra scuola.

Sulla possibilità di stipulare convenzioni fuori dalla regione Toscana, interpretando la risposta Ministeriale (FAQ CINECA n.20) che apre alla possibilità di assolvere all'obbligo del tirocinio anche all'estero: "E' possibile assolvere all'obbligo di tirocinio diretto e indiretto, previsto dall'articolo 10 comma 3 lettera b del DM 249/10, anche presso istituti scolastici italiani all'estero, purché 'cio' sia compatibile con la frequenza di tutte le attività formative.", si ritiene possibile svolgere il tirocinio in altra regione italiana previo parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.

In seguito alla stipula di un certo numero di convenzioni, l'USR deve essere sollecitato alla **nomina dei due dirigenti scolastici** o coordinatori didattici che dovranno far parte del **Consiglio di Corso**:

<b>DM 249/10 - Art. 10. - comma 4: Istituzione e svolgimento del tirocinio per la</b>	4. La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio, così costituito: nelle università, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, <b>da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori</b>
---	---

<i>formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado</i>	<b>didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini</b> , e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta;
--	--

#### 4A) SCUOLE PARITARIE:

le scuole paritarie fanno parte a pieno titolo del sistema scolastico nazionale. Deve quindi essere concessa la possibilità ai corsisti in servizio in una scuola paritaria di svolgere il tirocinio diretto presso tale scuola-

#### 4B) TERMINE PERIODO DI TIROCINIO

Gli allievi devono terminare il tirocinio in periodo utile per poter accedere all'ultima sessione di esami di fine corso (autunno 2013) di cui al punto 3F. Il Consiglio di TFA sarà chiamato a decidere sui casi che non rientrano in tale regola.

### 5) TUTOR COORDINATORI e TUTOR DEI TIROCINANTI (ACCOGLIENTI)

<b>DM 249/10 – TABELLA 11</b> (Art. 10, comma 6)	L'attività di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l'università ( ) e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà sede del tirocinio formativo attivo.
---	--

#### 5A) TUTOR COORDINATORI

<b>DM 249/10 –</b> (Art. 11, comma 2)	Ai tutor coordinatori è affidato il compito di: a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio; c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto; d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
--	---

*I Tutor Coordinatori devono seguire il percorso di tirocinio di tutti gli allievi di cui l'Università è sede amministrativa. Ciò anche in relazione all'Art. 10 – comma 9 del DM 249/10 che prevede, nell'esame finale abilitante, la nomina di due tutor: essi, anche se la norma non lo esplicita, si presume debbano appartenere alla classe di abilitazione per la quale vengono convocati.*

#### 5B) TUTOR DEI TIROCINANTI (ACCOGLIENTI)

<b>DM 249/10 –</b> (Art. 11, comma 3)	I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.
--	--

Il tirocinio deve garantire l'acquisizione di competenze didattiche su tutte le materie ricomprese nella classe di abilitazione relativa.

Analogamente viene sottolineato che **NON è consentito** svolgere il tirocinio in una classe di abilitazione di livello di scolarità diverso rispetto a quello di iscrizione (come potrebbe essere il caso della scuola elementare).

### 6) INTERRUZIONE TFA

Facendo riferimento a quanto indicato nella nota MIUR n. 549 del 28/02/2013 viene consentito di interrompere il corso TFA:

- in caso di maternità (o periodo di gravidanza)
- in caso di particolari terapie che inibiscano la frequenza al corso

*“I corsisti in tali casi verranno ammessi al percorso abilitante a seguito di un successivo bando per l'indizione degli ulteriori percorsi di Tirocinio formativo attivo, per la medesima classe di concorso.”*

Tale diritto potrà essere esercitato solo nel caso in cui il corso venga riattivato in un anno successivo.

Verranno riconosciuti eventuali crediti acquisiti e tasse pagate. (mentre l'acquisizione dei CFU è subordinata al sostenimento dell'esame, non essendo sufficiente le sole frequenze).



Non vengono consentite altre forme o casi di sospensione/interruzione.

## 7) ALLIEVI AMMESSI IN SOVRANNUMERO IN QUANTO SOSPESI SSIS

D.M. 249 del 10 settembre 2010, art. 15, comma 17	Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
---	---

Un'apposita commissione valuterà i crediti acquisiti.

## 8) ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI

Per arrivare alla nomina ufficiale del Presidente del Consiglio di corso è necessario un rappresentante degli studenti in ciascuna classe di abilitazione:

<b>DM 249/10 - Art. 10.</b> <i>Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado – comma 4</i>	4. La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio, così costituito: a) nelle università, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e <b>da un rappresentante degli studenti tirocinanti</b> ; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta;
--	---

Deve essere predisposta entro il mese di marzo (preferibilmente durante una lezione di Scienze dell'educazione - area comune) la votazione dei rappresentanti degli studenti. In un primo tempo si predisporrà una lista di candidature dandone adeguata pubblicità (sito TFA), in seguito (una o due settimane successive) verrà effettuata la votazione. Tutta la procedura verrà svolta nel rispetto del regolamento universitario in materia.